

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 15 ottobre 2014



BANDO TIPO

Sole 24 Ore	15/10/14	P. 17	Bando-tipo Anac per i lavori pubblici al massimo ribasso	Mauro Salerno	1
Italia Oggi	15/10/14	P. 30	Ecco i bandi-tipo	Andrea Mascolini	2

SBLOCCA ITALIA

Corriere Della Sera	15/10/14	P. 6	«Sblocca Italia da ripensare troppi rischi da deregulation»	Paolo Conti	3
Sole 24 Ore	15/10/14	P. 17	Sblocca-Italia, scontro alla Camera	Giorgio Santilli	4

PAGAMENTI PA

Sole 24 Ore	15/10/14	P. 41	Pagamenti Pa: sbloccati 200 milioni ma le richieste superano il miliardo	Gianni Trovati	5
-------------	----------	-------	--	----------------	---

APPALTI PUBBLICI

Corriere Della Sera	15/10/14	P. 33	Cinque anni e zero fondi il salvavita di Genova appeso a un bando folle	Sergio Rizzo	6
---------------------	----------	-------	---	--------------	---

ICT

Corriere Della Sera	15/10/14	P. 32	Stato imprenditore nella Silicon Valley	Edoardo Segantini	8
---------------------	----------	-------	---	-------------------	---

INVESTIMENTI UE EDILIZIA

Sole 24 Ore	15/10/14	P. 17	«Più investimenti Ue per l'edilizia»		9
-------------	----------	-------	--------------------------------------	--	---

EXPO

Sole 24 Ore	15/10/14	P. 13	Expo, tre arresti per gli appalti	Sara Monaci	10
Sole 24 Ore	15/10/14	P. 13	Le richieste di consulenze con valori fuori mercato		12
Sole 24 Ore	15/10/14	P. 43	A Milano partono i focus su Expo 2015		13

REGOLAMENTO CODICE APPALTI

Italia Oggi	15/10/14	P. 34	Appalti, al Tar icorsi più veloci	Andrea Mascolini	14
-------------	----------	-------	-----------------------------------	------------------	----

INARCASSA

Italia Oggi	15/10/14	P. 37	Inarcassa, ora l'integrativo è dovuto fra colleghi	Daniele Menciasci	15
-------------	----------	-------	--	-------------------	----

FORMAZIONE AMMINISTRATORI

Guida Al Diritto	18/10/14	P. 16	Responsabile scientifico chiamato a verificare i requisiti dei "formatori" e la qualità dei corsi	Luigi Salciarini	16
------------------	----------	-------	---	------------------	----

AMMINISTRAZIONE CONDOMINI

Sole 24 Ore	15/10/14	P. 43	Condominio, una mail per i corsi	Saverio Fossati	19
-------------	----------	-------	----------------------------------	-----------------	----

INNOVAZIONE E RICERCA

Repubblica	15/10/14	P. 9	Sconto fiscale del 50% per trattenere in Italia marchi, brevetti e ricerca	Ettore Livini	20
------------	----------	------	--	---------------	----

ILVA

Sole 24 Ore	15/10/14	P. 11	Il gruppo Arvedi si fa avanti per l'Ilva	Matteo Meneghello	22
-------------	----------	-------	--	-------------------	----

POS

Sole 24 Ore 15/10/14 P. 43 Cna: l'importo Pos salga a 50 euro 24

PEC

Sole 24 Ore 15/10/14 P. 39 Pec valida se presente nell'«indice» Luca De Stefani 25

SOCIETÀ CON UN SOCIO

Sole 24 Ore 15/10/14 P. 45 Società con un socio: sì alla trasformazione in impresa individuale Angelo Busani 26

INNOVAZIONE E RICERCA

Italia Oggi 15/10/14 P. 35 Sconti per il lavoro Valerio Stroppa 28

AVVOCATI

Sole 24 Ore 15/10/14 P. 43 Specializzazioni, no al regolamento 29

Appalti. Obiettivo: gare uniformi, meno ricorsi

Bando-tipo Anac per i lavori pubblici al massimo ribasso

Mauro Salerno
ROMA

■ L'Anticorruzione accelera sui bandi-tipo: i modelli previsti dal codice per ridurre il contenzioso negli appalti, provando a uniformare le prassi delle migliaia di stazioni appaltanti attive in Italia.

Dopo uno stop di alcuni mesi, ieri è stato pubblicato il modello standard per l'affidamento dei bandi di lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro. Un documento fondamentale perché include la gran parte del mercato degli appalti relativi alle infrastrutture, anche se uscito in una versione ridotta rispetto al provvedimento messo in consultazione dalla vecchia Avcp a febbraio. Il modello pubblicato ieri si riferisce infatti agli appalti di sola esecuzione da assegnare al massimo ribasso. Restano per ora fuori - e magari saranno oggetto di nuovi interventi dell'Autorità - le indicazioni per gli appalti integrati di progettazione e lavori e quelli da assegnare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa: formula che oltre al prezzo prende in considerazione anche gli aspetti tecnici di esecuzione del contratto e verso la quale spingono le nuove direttive Ue.

Il bando tipo si compone di una nota illustrativa e di un disciplinare. Quest'ultimo, chiarisce subito l'Anac, contiene alcune prescrizioni vincolanti (tra cui quelle relative alle cause di esclusione) e altre discrezionali. Le prime vanno riportate così come sono e «sono derogabili dalle stazioni appaltanti previa specifica motivazione ed entro i limiti del rispetto del principio di tassatività». Fanno parte di questo gruppo «le cause di esclu-

sione», «le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e le dichiarazioni su requisiti di ordine generale e speciale da rendere in sede di gara». Sulle seconde rimane un margine di discrezionalità della Pa.

Per ora l'Anac bypassa il nodo del cosiddetto «soccorso istruttorio», introdotto dal decreto legge 90/2014, causa di non pochi problemi interpretativi per le stazioni appaltanti: sarà oggetto di una determinazione ad hoc.

Un'importante precisazione arriva invece sul contratto dauti-

IL PROVVEDIMENTO

Già pronto e messo in consultazione fino al 20 novembre il modello standard per i contratti di servizi e forniture

lizzare nei cantieri. L'Anac sposa l'indicazione data dal ministero del Lavoro su sollecitazione dei costruttori, segnalando l'opportunità di prevedere l'applicazione del contratto nazionale dell'edilizia negli «appalti di natura edile o prevalentemente edile». Altri chiarimenti riguardano i costi di sicurezza, l'uso obbligatorio dell'Avcpoass, la gestione dei subappalti, l'avvalimento, la certificazione di qualità e i pagamenti. Oltre al bando tipo sui lavori, l'Anac ha messo a punto lo standard per le gare di servizi e forniture. Questo schema-tipo diventerà però operativo solo dopo aver raccolto le osservazioni degli operatori tramite la consultazione on line aperta fino al 20 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



APPALTI/ I modelli sono stati pubblicati dall'Anac

Ecco i bandi-tipo Meno discrezionalità per le p.a.

DI ANDREA MASCOLINI

Meno discrezionalità negli appalti pubblici di lavori oltre i 150 mila euro con il bando-tipo dell'Anac per i contratti da affidare con procedura aperta al prezzo più basso; nel disciplinare di gara che potranno utilizzare le stazioni appaltanti anche le indicazioni sul costo del lavoro, qualificazione delle imprese, verifiche dei requisiti (con il sistema Avcpass) e pagamento delle imprese. È quanto emerge dalla lettura del bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014, emesso dall'Anac (Autorità nazionale anti corruzione) in attuazione dell'art. 64, comma 4-bis, del decreto legislativo 163/2006 (codice dei contratti pubblici). Il lavoro, pubblicato ieri sul sito dell'Authority, consiste in un modello di disciplinare di gara per procedura aperta di un appalto di sola esecuzione di lavori di importo superiore a euro 150 mila euro. Il modello, predisposto a seguito della consultazione pubblica di febbraio, e previa acquisizione del parere del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è il primo bando-tipo per i lavori; a breve dovrebbero essere varati via definitiva anche i restanti modelli relativi alla sola esecuzione lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quelli per gli «appalti integrati» di progettazione ed esecuzione dei lavori. L'obiettivo è quello di guidare e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre la disomogeneità fra i diversi bandi, oltre che il contenzioso connesso, soprattutto, alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell'art. 46, comma 1-bis, del Codice si compone di un contenuto prescrittivo vincolante, in cui sono ricomprese le


clausole relative alle cause tassative di esclusione, e di un contenuto prescrittivo discrezionale, riferito ad aspetti della procedura che devono necessariamente essere regolamentati nella documentazione di gara. Fra le diverse indicazioni emerge quella sul costo del lavoro per il quale si prevede che siano le stazioni appaltanti a chiedere di inserirli nell'offerta anche se, in assenza di tale indicazione, non scatterebbe l'esclusione dalla gara. Per la verifica dei requisiti confermata l'utilizzabilità del sistema Avcpass.

Un bollino blu per le imprese

È sempre ieri Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, ha dato la propria ricetta per fare emergere e premiare le aziende più corrette negli appalti. «Per la

lotta alla corruzione», ha affermato il magistrato, «stiamo ragionando con Confindustria che ho trovato molto disponibile. Bisogna lavorare su due aspetti: per prima cosa prevedendo sanzioni per quegli imprenditori che espongono in essere fatti di corruzione o che non collaborano con l'autorità giudiziaria. E poi forse bisognerà fare una nuova rivoluzione e cioè premiare gli imprenditori che si comportano bene, accettano i controlli e sono trasparenti, magari con una sorta di bollino blu sulle imprese. Un bollino che potrebbe prevedere premi sulla possibilità di ottenere appalti. La rivoluzione deve essere quindi anche sul piano culturale. Ci sono troppe norme, la semplificazione sicuramente è un obiettivo ma senza abbassare il livello dei controlli».

—© Riproduzione riservata—



«Sblocca Italia da ripensare troppi rischi da deregulation»

Appello di Italia Nostra, Fai e associazioni ambientaliste

12

Le associazioni da Italia Nostra al Fai, dal Wwf a Legambiente, che protestano contro lo sblocca Italia

10

I miliardi della Orte-Mestre che le associazioni vorrebbero per la salvaguardia del territorio

2

I presidi delle organizzazioni ambientaliste in programma oggi e domani davanti al Parlamento

ROMA «Lo sblocca Italia abolisce di fatto quelle procedure di controllo che evitano il ripetersi di fatti come il disastro di Genova. Tutto diventa lecito con la sospensione degli strumenti urbanistici e la realizzazione di qualsiasi progetto indipendentemente dalle regole, con la reintroduzione del silenzio-assenso, con le figure dei Commissari straordinari, con la sospensione dei processi di garanzia e di controllo sul territorio. Una deregulation pericolosa e inaccettabile».

Marco Parini, presidente di Italia Nostra, fa parte della folta schiera di dodici associazioni (da Italia Nostra al Fai, dal WWF a Greenpeace e a Legambiente) che ieri si sono riunite per definire «uno strumento anacronistico» lo sblocca Italia, fortemente voluto dal governo presieduto da Matteo Renzi. In una nota unitaria conclusiva, le dodici associazioni «considerano il testo del decreto inaccettabile nei suoi contenuti per gli effetti devastanti che si prospettano per il territorio, per l'economia stessa del Paese e per i suoi profili di illegittimità costituzionale. Una formulazione che continua a vedere nella cementificazione, nelle infrastrutture e nello sfruttamento delle risorse ambientali il solo motore di sviluppo della Nazione». Sempre riferendosi a Genova, le associazioni ricordano che «nonostante gli appelli fatti negli anni dalle associazioni di tute-

Avvocato




● Marco Parini milita in Italia Nostra dagli anni 70. Dal settembre 2012 è presidente nazionale dell'associazione. Avvocato, Parini insegna Legislazione dei Beni culturali presso l'università Cattolica di Milano

la, ma anche da intellettuali ed economisti illuminati, la messa in sicurezza del territorio è la vera emergenza nazionale che continua a essere ignorata dalla politica. Le "Mille Genova" che si ripetono sono il frutto di questa visione miope della politica. E così continuano a mietere vittime e a produrre danni incalcolabili all'economia e al territorio, ad aziende medie e piccole colpite al cuore dall'ennesimo disastro annunciato». Le associazioni chiedono misure concrete. La prima: destinare i dieci miliardi previsti «per l'inutile autostrada Orte-Mestre» agli interventi urgenti per la salvaguardia del territorio. Aggiunge Parini: «La prevenzione è fondamentale. Urge un ripensamento al testo, togliendo alcune grandi opere inutili e dannose e sostituendole con interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio».

Conclude Marco Lion, del Touring Club Italiano: «Se tutte le associazioni ambientaliste italiane sono qui è perché c'è una forte preoccupazione. Ci sono troppe forzature di fronte alle quali bisogna dare segnali forti. Negli ultimi anni i due ministeri più penalizzati sono stati Ambiente e Beni culturali, un dato che è estremamente significativo. L'Italia continua a perdere posizioni a livello turistico internazionale».

Paolo Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Infrastrutture. Polemiche sull'articolo 7 sulla gestione delle risorse idriche - Lunedì il Dl comunque in Aula

Sblocca-Italia, scontro alla Camera

Ostruzionismo Cinquestelle - Realacci: avanti con emendamenti migliorativi

Giorgio Santilli
ROMA

Alta tensione e ostruzionismo Cinquestelle alla commissione Ambiente della Camera per la votazione dello sblocca-Italia. Lo scontro principale è sull'articolo 7 (accantonato lunedì scorso) e, in particolare, sulle norme che introducono una riforma della governance locale della gestione delle risorse idriche: i Cinquestelle le leggono come «spinta alla privatizzazione dell'acqua», ma in realtà le disposizioni provano a ridurre la frammentazione del sistema idrico, superare il confine incerto fra i poteri dell'Autorità nazionale e quelli degli ambiti locali, porre rimedio all'inerzia delle amministrazioni locali soprattutto nella istituzione degli Ato (per cui sono affidati poteri sostitutivi alle Regioni). Intanto il presidente della commissio-

ne Ambiente, Ermete Realacci, che punta comunque a chiudere il voto degli emendamenti in commissione entro il termine programmato di stasera, ha "impallinato" alcuni emendamenti presentati dal governo perché chiara-

MODIFICHE SU AUTOSTRADE

La relatrice Braga pronta a riscrivere l'articolo 5 sulle concessionarie: su fusioni e proroghe pareri obbligatori del Nars e dell'Autorità

mente fuori tema rispetto alle materie trattate dal decreto legge: la riduzione del capitale sociale dell'Enav, l'aumento di capitale di Eur spa e un intero articolo ex novo, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Nella seduta di ieri pomeriggio non è stato possibile esaminare alcun emendamento dopo che lunedì erano passati solo quello sulle terre e rocce da scavo (articolo 8) e quello sulle semplificazioni per accedere ai contributi del conto termico (articolo 22). La maggioranza, nella riunione dell'ufficio di presidenza, ha quindi deciso di correre ai ripari, contingentando i tempi degli interventi dei gruppi. In questo modo si spera di poter votare comunque il decreto legge. Esclusa comunque la possibilità di poter ottenere uno slittamento dell'Aula, che attende il provvedimento lunedì prossimo. Quindi - ha spiegato Realacci - il provvedimento potrebbe essere licenziato con il mandato al relatore ma senza l'inserimento delle novità contenute negli emendamenti, tra cui lo sblocco delle risorse per Genova.

«Lunedì lo sblocca Italia sarà in aula, bisogna capire se ci andrà migliorato o nella versione attuale - ha detto Realacci -. È evidente che l'obiettivo del Movimento Cinquestelle è far saltare le modifiche senza i miglioramenti necessari».

Una delle modifiche che potrebbe essere rinviata all'Aula è la proposta che la relatrice Chiara Braga intende presentare sull'articolo 5 relativo a progetti di fusione tra concessionarie autostradali con l'effetto di una proroga dei termini di scadenza delle concessioni. In realtà dovrebbe essere la riformulazione dell'emendamento pd 5.40 che avvicina la procedura prevista dal decreto legge a quella ordinaria, con il "recupero" dei pareri obbligatori del Nars e dell'Autorità di regolazione per i trasporti.

ARTICOLI APPROVATI

Terre e rocce da scavo

Tra gli emendamenti approvati all'articolo 8 del decreto legge sblocca-Italia quello che introduce una ulteriore semplificazione per i piccoli cantieri. Un emendamento Realacci propone di fare riferimento in generale agli standard Ue e non solo agli standard minimi europei

Conto termico

Ci sono contributi per 900 milioni annui per privati e pubbliche amministrazioni che migliorano l'efficienza energetica ma le procedure sono estremamente complicate: gli emendamenti approvati semplificano le procedure per rendere più accessibili i finanziamenti



Amministrazioni territoriali. Firmato il decreto attuativo dello «sblocca-Italia»

Pagamenti Pa: sbloccati 200 milioni ma le richieste superano il miliardo

Gianni Trovati
MILANO.

Il ministero dell'Economia dà il via libera al decreto che libera dal Patto di stabilità un'altra quota di **debiti in conto capitale** degli enti territoriali, ma più che nelle assegnazioni la notizia è nelle richieste che Comuni, Province e Regioni hanno inviato a Via XX Settembre, e che non sono state soddisfatte per mancanza di copertura finanziaria.

In pochi giorni (il decreto «sblocca-Italia» che ha concesso la nuova dote è finito in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre, e il termine per bussare alle porte dell'Economia è scaduto il 30 settembre), gli enti territoriali hanno inondato il ministero di

richieste per oltre un miliardo di euro (1.072 milioni), ma la norma ha consentito di liberare pagamenti solo per 200 milioni. Risultato: a ogni amministrazione locale è arrivato il via libera al pagamento per il 13,99% delle somme richieste, a conferma del fatto che nonostante i tanti provvedimenti sblocca-debiti il problema dei pagamenti incagliati è ancora diffuso e che il Patto di stabilità continua

NOTE LEGGERA

Il ministero ha assegnato a ogni amministrazione un aiuto pari al 13,99% degli arretrati in conto capitale «denunciati» dagli enti

a bloccare la liquidazione delle fatture. Un fenomeno, questo, inevitabile senza una drastica rivisitazione del Patto (le novità della legge di stabilità riguarderanno ovviamente il 2015, quindi c'è ancora il 2014 da affrontare), e accresciuto dal fatto che le anticipazioni di liquidità concesse con i precedenti «sblocca-debiti» sono state spesso dirottate al finanziamento di spesa corrente.

Nella corsa, come previsto dall'articolo 4 del Dl 133/2014, rientrano i debiti in conto capitale «certi, liquidi ed esigibili» al 31 dicembre 2013, oltre a quelli che entro la stessa data erano caratterizzati dall'emissione di fattura o altra richiesta equivalente e quelli che avevano

prodotto debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili. Come sempre in queste occasioni, il ministero dell'Economia ha calcolato il rapporto fra le somme disponibili e quelle richieste, e dopo averlo individuato (nel 13,99%, appunto) ha applicato questo parametro per distribuire i bonus in maniera proporzionale alle richieste. In questo modo, gli allegati al provvedimento, che riportano la cifra "liberata" per ogni amministrazione territoriale, permettono di capire anche l'entità delle richieste avanzate da ogni ente, e quindi la dimensione del problema rappresentato dai suoi pagamenti targati 2013 e ancora bloccati.

Tra le Regioni, primeggia decisamente il Lazio, che riceve 59,3 milioni a fronte di una richiesta per 424 milioni di euro. Il Lazio, da solo, assorbe l'89% delle risorse destinate alle Regioni, con l'eccezione dei 25 milioni assegnati alla Basilicata che rientrano in un'altra partita: lo sblocca-Italia, infatti, aveva curiosamente previsto uno stanziamento separato (da 50 milioni) per le Regioni che avessero introiti elevati dalle concessioni per gli idrocarburi, e la Basilicata è l'unica che ha rispettato questo parametro: a Potenza, quindi, sono arrivati 25,9 milioni di euro. Tra i Comuni il primato va invece a Napoli, che riceve 6,9 milioni dopo averne chiesti quasi 50, seguita da Salerno (3,2 milioni), Benevento (2,9) e Torino (2,5). Naturalmente l'applicazione di questo criterio si traduce anche in importi medi bassissimi, con centinaia di Comuni che ricevono bonus inferiori ai 5 mila euro.

gianni.trovati@ilsole24ore.com



ORDINARIA BUROCRAZIA

CINQUE ANNI E ZERO FONDI IL SALVAVITA DI GENOVA APPESO A UN BANDO FOLLE

di **Sergio Rizzo**

Appalti Per costruire lo scolmatore che avrebbe evitato la tragedia del 10 ottobre sono state indette ben due gare. Ma l'opera, urgente, non arriverà comunque prima di 1.846 giorni. E sui contributi pende un ricorso del Comune di Salerno

Segni del destino. Mentre venerdì scorso il Bisagno seminava fango e distruzione a Genova, scadeva il termine per la partecipazione alla nuova gara d'appalto bandita dal Comune per la «galleria scolmatrice». Ossia, il canale capace di assorbire l'acqua in eccesso che si scarica nel torrente in caso di alluvioni. L'opera chiave mai eseguita per mettere in sicurezza quel pezzo di città evitando disastri come quello del 10 ottobre.

Ma la lettura di quel secondo bando di gara dice tanto a proposito del peccato originale del sistema degli appalti *made in Italy*. A cominciare dai tempi. Tre anni ci sono voluti soltanto per arrivare a scrivere il bando di gara. Per quanto riguarda l'opera, si parte con una previsione di durata dei lavori di 1.846 giorni. Cinque anni e un mese per realizzare un tratto di galleria che dovrebbe costare 40 milioni. Per il progetto esecutivo invece sono concessi appena 60 giorni. Il che significa una corsa a perdifiato per definire nei minimi particolari una struttura complessa, che richiede competenze specialistiche non marginali. Se poi qualcosa in un progetto chiuso con tanta fretta non funziona, niente paura. Ci sono sempre le modifiche, le migliori, le varianti. E in ogni caso c'è sempre il Tar, e poi il Consiglio di Stato, e via così. Un effetto collaterale scontato anche quando nella gara va tutto liscio.


Così si finisce spesso per dare la colpa alle lungaggini della giustizia amministrativa. Che ne ha molte, e sono indiscutibili. Ma i ricorsi, come in questa vicenda che ha ben descritto ieri sul *Corriere* Marco Imarisio, si fanno (e nel 90% dei casi si vincono) perché i bandi sono confezionati male e di conseguenza i progetti non stanno sempre in piedi come dovrebbero.

La ragione di tutto questo? Sciatteria, certo. Im-preparazione degli uffici tecnici degli enti locali, di sicuro. E in qualche caso forse anche di peggio. Ma la questione di fondo è che in Italia ci sono troppe stazioni appaltanti: con capacità, ovvio, so-

vente assai discutibili. I soggetti pubblici che possono bandire una gara sono 32 mila. Ovvero, uno ogni 1.875 abitanti. Renzi ha promesso ora che la musica cambierà: il numero sarà drasticamente ridotto. Peccato che il giro di vite sia stato già rinviato al primo luglio del prossimo anno, e il partito degli enti locali stia già lavorando perché anche questa scadenza salti.

Il tutto in un dedalo infernale di norme nelle quali districarsi è un'impresa. Il presidente dell'ordine degli architetti di Genova, Natale Raineri, allarga le braccia: «Ci siamo impantanati. Siamo passati dalla Merloni, che con tutti i suoi difetti funzionava, al codice De Lise degli appalti pubblici. Abbiamo una complessità di disposizioni semplicemente pazzesca». Il codice De Lise prende il nome dal suo autore principale: l'ex presidente del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato, Pasquale De Lise. Più volte modificato nel corso degli anni, ha 257 articoli. Il regolamento a valle, invece, è composto di circa 600 norme. Un brodo di coltura perfetto anche per illegalità e corruzione, come purtroppo dicono le cronache di qualunque opera pubblica: che in Italia costa più di atti giudiziari che di cemento.

Nel caso della nuova gara per la «galleria scolmatrice» del Bisagno c'è poi un ulteriore dettaglio surreale che riguarda i soldi. La voce «Altre informazioni» in fondo al bando precisa che il decreto ministeriale con cui lo Stato ha stanziato 25 dei 40 milioni necessari per fare l'opera «è stato impugnato al Tar del Lazio con ricorso proposto dal Comune di Salerno». La faccenda riguarda la ripartizione di finanziamenti per un totale di 224 milioni distribuiti dal governo di Mario Monti a varie città



italiane, operazione dalla quale era stato escluso il capoluogo campano: il cui sindaco Vincenzo De Luca, ironia della sorte, sarebbe diventato viceministro delle infrastrutture nel successivo governo di Enrico Letta.

«Pertanto», prosegue il bando, «qualora in esito a tali giudizi il suddetto finanziamento non risultasse più disponibile, si procederà a ritirare il presente bando, ovvero revocare l'affidamento o ancora risolvere il contratto senza che i concorrenti, o l'affidatario, abbiano nulla a che pretendere». Traduzione: se il Tar dà ragione a Salerno, allora abbiamo scherzato. E dopo il Tar c'è sempre il Consiglio di Stato e poi magari di nuovo il Tar e chissà, forse anche la Corte costituzionale. Ma si può scrivere un bando così? I soldi ci sono, ma forse no... E non è tutto qui. Perché a questo contenzioso amministrativo potrebbero in futuro sommarsi anche nuovi ricorsi per la nuova gara. Generando un micidiale cortocircuito giudiziario.

In un Paese normale, penserete, di fronte a un'opera così urgente, quando c'è di mezzo l'incolumità pubblica, un'amministrazione se ne potrebbe anche infischiare dei giudizi del Tar. Poi si tratterà magari di risarcire il ricorrente che ha vinto, come succede in altri Paesi. Soluzione perfetta, se non fosse per il seguente particolare. In base alle norme vigenti un amministratore responsabile di una simile scelta, nel caso in cui la giustizia decida a favore di chi ha presentato il ricorso, rischia di essere chiamato dalla Corte dei conti a rispondere di danno erariale, con il proprio patrimonio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo mercato L'innovazione tecnologica «made in Usa» non nasce dal libero impegno di scienziati e imprenditori ma è il frutto di investimenti pubblici, soprattutto militari, e di una politica lungimirante

STATO IMPRENDITORE NELLA SILICON VALLEY

di **Edoardo Segantini**

C

apita spesso di ascoltare opinioni autorevolmente superficiali sull'innovazione tecnologica «made in Usa», giudizi che sembrano attribuirne il successo a un'ondata recente di imprenditori geniali. È questo un quadro *pop* fatto di distruzione creativa, sregolatezza regolata e start-up rivoluzionarie. E lo Stato? Non esiste. Dalla nuova retorica non è rimasto immune neppure il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, al suo ritorno dalla California.

Chi conosce quei posti sa bene invece che le cose non stanno così. La Silicon Valley, cuore dell'innovazione americana, è ben altro: nasce da settant'anni di investimenti pubblici e militari nella tecnologia. Trae origine da una politica industriale lungimirante, concepita da uomini come il presidente Franklin Delano Roosevelt, Vannevar Bush e Jer Licklider. Ora, negli Stati Uniti, esce un bel libro di Walter Isaacson, l'autore della biografia di Steve Jobs, tradotta da Mondadori nel 2011, che ha il merito di spiegare l'«innesto» degli innovatori di oggi nell'albero degli innovatori di ieri. Si intitola,

per l'appunto, *The Innovators*.

Gli eroi di questa storia, esaltante e attuale, sono personaggi straordinari come il Nobel Jack Kilby, autore del primo circuito integrato con Robert Noyce, William Shockley, protagonista dello sviluppo del transistor, e Alan Turing, il leggendario crittografo e informatico inglese del progetto Enigma, che morì suicida. Ma emergono anche altre figure come Doug Engelbart, pioniere



dell'interazione uomo-macchina, e Stewart Brand, il futurologo che fece i primi esperimenti con l'Lsd e contribuì a iniettare nella Silicon Valley quella cultura *hippie* che l'ha resa famosa. Le stelle di oggi — da Page a Bezos, da Jimmy Wales (Wikipedia) a Evan Williams, cofondatore di Twitter — possono brillare, oltre che per indiscussi meriti propri, grazie alla potente luce accesa anni fa da uomini come Fred Terman, il «padre» della Silicon Valley insieme a Shockley, e Vannevar Bush. Quest'ultimo svolse un ruolo chiave nel sistema innovativo a stelle e strisce. Un sistema in cui il talento individuale trova un terreno fertilissimo negli investimenti pubblici e militari in ricerca, nella finanza e nella politica industriale. Direttore del Mit di Boston negli anni Trenta, Vannevar Bush durante la Seconda guerra mon-

diale è messo da Roosevelt a capo dell'Office of Scientific and Research Development (Osrd) per coordinare seimila scienziati nello sforzo bellico.

Il «trasferimento tecnologico», quel nastro veloce che trasporta il sapere dai laboratori fino alle applicazioni, nasce da uomini e da istituzioni come questi, e sarà, da allora in poi, alla base della potenza innovativa — militare e civile — dell'America. Ed è a una nuova agenzia pilotata da Bush — il National Defense Research Committee — che verrà assegnato il compito di far lavorare insieme il governo, le forze armate, le aziende e le università. Una sinergia che verrà resa permanente con risultati formidabili. L'innovazione «Made in Usa» ha poi un altro, illustre antenato nel National Inventors Council, istituito con l'obiettivo di raccogliere e selezionare le invenzioni utili per la

difesa nazionale. L'agenzia è voluta, ancora una volta, dal presidente Roosevelt che ne affida la responsabilità a Charles Kettering, direttore della ricerca alla General Motors, uno dei più eminenti inventori del ventesimo secolo, cui si devono l'invenzione del motorino di avviamento e del frigorifero elettrico. Il ruolo degli investimenti pubblici e militari resta fondamentale anche oggi, in piena epoca di *app*, accanto a quello delle imprese e del capitale finanziario. Non ci sarebbero gli innovatori di oggi senza i loro antenati di ieri, nei laboratori e nelle aziende, ma anche al Pentagono e alla Casa Bianca. Crearono un «tavolo» in cui i singoli talenti diedero — danno — luogo a un sistema Paese, coordinato dalla politica. I politici di oggi dovrebbero ricordarsene.

 @SegantiniE
© RIPRODUZIONE RISERVATA



COSTRUTTORI EUROPEI

**«Più investimenti
Ue per l'edilizia»**

«Nel momento in cui il rilancio dell'economia è al centro dell'agenda dell'Ue, le federazioni delle costruzioni di Germania, Francia e Italia si felicitano per gli orientamenti dei capi di Stato e di governo per il periodo 2014-2020». In una nota congiunta Zdb (Germania), Ffb (Francia) e Ance auspicano ora che siano adottate delle misure concrete per tradurre in pratica questi orientamenti. «Le federazioni - aggiungono - pongono l'accento sull'insufficienza degli investimenti pubblici e privati in un contesto in cui tutte le energie devono essere mobilitate per sostenere la competitività dell'Unione. E condividono senza riserve il parere del Consiglio europeo sulla necessità di investire e preparare le economie europee alle sfide che le attendono». Secondo le federazioni occorre rispondere ai bisogni urgenti di investimenti nelle infrastrutture di trasporto e di energia.



Verso il 2015. L'accusa della Procura: corruzione e turbativa d'asta per le gare relative alle "vie d'acqua"

Expo, tre arresti per gli appalti

Ai domiciliari l'ex direttore dei lavori Acerbo e due manager privati



Sara Monaci
MILANO

Altri tre arresti nell'inchiesta sulla "cupola degli appalti", che puntava a pilotare le gare dell'Expo 2015 e delle grandi opere lombarde. Ieri sono finiti in custodia cautelare ai domiciliari Antonio Acerbo, ex subcommissario dell'evento universale e ex Rup del Padiglione Italia (dimesosi pochi giorni fa da entrambi gli incarichi dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia); Giandomenico Maltauro, cugino di Enrico, ex responsabile dell'azienda vincitrice degli appalti finiti nel mirino degli inquirenti (e già finito anche lui in custodia cautelare mesi fa, per poi essere recentemente liberato); Andrea Castellotti, direttore commerciale della Tagliabue, azienda in società con la Maltauro, già perquisita un mese fa dalle Fiamme Gialle.

Per tutti e tre l'accusa è turbativa d'asta e corruzione, relativamente alla gara per la realizzazione delle "vie d'acqua", il sistema di irrigazione del sito espositivo di Expo, vinto dall'Ati della Maltauro per 42 milioni (con un ribasso d'asta del 23%).

La custodia cautelare è dovuta al rischio di inquinamento prove e reiterazione del reato. La sede della Maltauro ieri è stata di nuovo perquisita. Sempre la Maltauro è da mesi nel mirino degli inquirenti per l'appalto delle "architetture di servizio" (62 milioni) dietro pagamento di tangenti.

Gli arresti sono scattati ieri mattina, su ordinanza del gip di Milano Fabio Antezza ed eseguita dagli uomini della Gdf. Risulta indagato anche in questo caso Enrico Maltauro, per il quale però il gip non ha predisposto l'arresto.

La merce di scambio

Secondo la ricostruzione dei pm Claudio Gittardi e Antonio

D'Alessio, Acerbo avrebbe favorito l'Ati dell'impresa veneta in cambio di favori per il figlio Livio, che avrebbe così ottenuto una consulenza da 36mila euro. Lo stesso Acerbo avrebbe poi aiutato la Tagliabue ad entrare nell'Ati guidata dalla Maltauro, in cambio della promessa di dare lavoro sempre alla società del figlio (consulenza però mai ottenuta). Infine, non si esclude che ci siano state ulteriori «utilità», promesse o realmente pagate, allo stesso manager. Si continua

L'INDAGINE

Nel mirino degli inquirenti la gara assegnata con criteri falsati alle aziende Maltauro e Tagliabue per 42 milioni

ad indagare.

Si legge nell'ordinanza che «Giandomenico Maltauro e Castellotti turbavano il procedimento mediante collusione con pubblici ufficiali e altri mezzi fraudolenti», mentre dall'altra parte Acerbo «interveneva prevedendo l'applicazione di metodologie di valutazione delle offerte tali da attribuire un peso determinante al profilo tecnico rispetto a quello economico (l'Ati della Maltauro non sarebbe stata cioè l'offerta migliore in assoluto, ndr), per poi fornire indicazioni riservate alla Maltauro...». In cambio Acerbo faceva in modo che il figlio «stipulasse il 27 aprile 2012 un contratto di consulenza con la sua società Ace, del valore di 36.300 euro». Inoltre il manager «ottenne da parte della Maltauro l'impegno a comprendere nell'Ati anche la Tagliabue», mentre la Tagliabue si impegnavano a dare anche in questo caso un incarico al figlio Livio, come promesso dal socio di maggioranza dell'azienda Giuseppe Asti (promessa non mantenuta).

Castellotti, che si occupava della commessa in Expo, riuscì in questo modo ad arrivare ad


una quota del 4% dentro l'Ati guidata dalla Maltauro, anziché del 2 per cento. La tempistica tornerrebbe: Acerbo viene nominato nel marzo 2012 Rup delle vie d'acqua, e il mese successivo viene sottoscritto il contratto di consulenza dall'Ace, di cui il figlio è ad. Consulenza che riguarda un «pre-esame di possibili opportunità sul milanese per la Maltauro».

Da un'intercettazione telefonica tra Enrico e Giandomenico Maltauro emerge che Livio Acerbo in un primo momento pretendeva 10 volte tanto. Il ruolo più ambiguo è però quello di Giandomenico, intermediario tra l'azienda e Acerbo ma formalmente senza un incarico aziendale. La ricostruzione è stata possibile anche grazie alle dichiarazioni dello stesso Enrico Maltauro, oltre che di Angelo Paris, ex responsabile degli appalti dell'Expo, in custodia cautelare dallo scorso maggio.

Il ruolo di Castellotti

Con questo ulteriore capitolo l'Expo, e in particolare il Padiglione Italia, deve affrontare un altro momento difficile. L'ex direttore commerciale della Tagliabue, Andrea Castellotti, dopo essere riuscito a portare l'azienda nell'Ati della Maltauro e essersi aggiudicato la commessa per le "vie d'acqua", è stato assunto dall'Expo con l'incarico di Facility Manager del Padiglione Italia, peraltro «senza un procedimento di selezione aperto ad altri candidati», specifica il gip. Per il Padiglione italiano piove sul bagnato, considerando che anche Acerbo era responsabile del procedimento e che già l'Anac ha messo nel mirino i mancati appalti per la realizzazione dell'Albero della vita. Il gip spiega: «A partire da marzo 2014 Castellotti è stato assunto da Expo come specialista dei lavori, figura avente come principale mansione quella di supportare l'attività del commissario delegato per il Padiglione Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Vie d'acqua sotto inchiesta



L'ordinanza. I favori per il figlio del Rup

Le richieste di consulenze con valori fuori mercato

MILANO

Il 25 novembre 2013 Giandomenico e Enrico Maltauro discutono della consulenza da affidare a Livio Andrea Acerbo, figlio dell'ex Rup delle vie d'acqua, Antonio Acerbo. Si tratta della merce di scambio per riuscire a vincere con la propria Ati la gara per la realizzazione del terzo lotto. Ma i due sono preoccupati dalle richieste esose, che potrebbero non riuscire a soddisfare a pieno. Livio Andrea Acerbo, che ha ottenuto una consulenza da 36 mila euro, chiede inizialmente 300 mila euro. Dieci volte di più di quanto, dicono i cugini Maltauro, avrebbero invece concordato.

Enrico Maltauro era l'allora responsabile d'azienda, mentre il cugino Giandomenico non ha un ruolo definito nella struttura e secondo le ricostruzioni degli inquirenti si occupa dell'intermediazione con le commissioni aggiudicatrici. Un ruolo ancora tutto da chiarire, secondo i procuratori Claudio Gittardi e Antonio D'Alessio.

Nell'ordinanza del gip Fabio Antezza - che ieri ha chiesto tre arresti ai domiciliari per Antonio Acerbo, Giandomenico Mal-

tauro e Andrea Castellotti (dell'azienda Tagliabue) - questa conversazione viene sottolineata per la sua rilevanza. «I due interlocutori discutono preoccupati in merito alla circostanza in forza della quale un terzo soggetto, non indicato, chiede a Giandomenico Maltauro una somma di denaro dieci volte superiore a

I REATI

Nelle intercettazioni la merce di scambio per vincere i canali del sito La richiesta iniziale: dieci volte di più

quella originariamente concordata. Enrico Maltauro precisa di non averlo mai incontrato e di aver interloquito esclusivamente con il padre».


Ma ci sono ulteriori passaggi importanti. I due interlocutori decidono di tenere conto in questa decisione anche di un altro "favore", quello relativo all'appalto delle "architetture di servizio", che anche in questo caso sarebbe andato alla Maltauro pro-

babilmente con l'aiuto di Acerbo (anche se non era il Rup).

Le intercettazioni telefoniche rivelano la "questione" da risolvere. Giandomenico dice «siamo dieci volte lontani», Enrico risponde «io non so neanche che faccia abbia lui...non ho mai parlato con lui di questo». Quindi per Giandomenico «c'è un grosso problema, uno scontro molto forte, anche se educato, gli ho detto che non sono d'accordo». Poi Enrico spiega: «Ne parleremo ma insomma...tenuto conto anche dell'altra vicenda, beh dai ne parleremo». Giandomenico: «Son fuori di testa...mi ha spiazzato, capisci? Dice...è già tutto a posto...ma come è già tutto a posto...Gli ho detto che per me il budget è questo e dice, allora tieniteli, te li regalo, a me non servono...». Infine: «Lui ha insistito perché ha chiesto dieci volte il budget. Io però sto proprio irremovibile». Gli accordi sono infine tornati a 36 mila euro. Intanto Livio Andrea Acerbo è indagato per riciclaggio, e si continua ad approfondire i suoi rapporti anche con altre aziende.

S. Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



COMMERCIALISTI

A Milano partono i focus su Expo 2015

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano dà il via un percorso di approfondimento dei temi di Expo 2015. Si tratta di 14 incontri progettati per essere al fianco di professionisti e imprese fornendo gli strumenti per cogliere al meglio le opportunità dell'evento. Il primo appuntamento, previsto per la giornata di oggi, ha come titolo "Internazionalizzazione delle imprese: prospettive istituzionali, strumenti e testimonianze legate alla filiera alimentare" e si terrà dalle ore 14.30 alle 19 alla Sala Orlando dell'Unione del Commercio, in Corso Venezia 47.




CALAMITÀ/ Le modifiche dopo Genova

Appalti, al Tar ricorsi più veloci

DI ANDREA MASCOLINI

Il Tar potrà evitare la fase cautelare e fissare direttamente il merito di un ricorso relativo ad appalti di lavori relativi ad eventi calamitosi, se l'interesse all'incolumità pubblica verrà ritenuto prevalente. È questa l'immediata risposta del governo ai ritardi nella realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico di Genova, contenuta in un emendamento presentato ieri in commissione ambiente della camera. La norma, inserita nell'ambito dell'articolo 9 sui lavori di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, antisismica e di messa in sicurezza, stabilisce che, per legge, dovranno intendersi come connaturate da esigenze imprecative connesse a un interesse generale anche «quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica». Data questa qualificazione dell'interesse, il governo propone che in tutte le procedu-

re di appalto («avviate o da avviarsi») e nelle procedure conseguenti alla redazione di un verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità naturale, il Tar può accogliere un ricorso cautelare soltanto se i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dal codice del pro-



cesso amministrativo «siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante». In questi casi il giudice sarà tenuto, quindi, a fissare l'esame del merito del ricorso entro trenta giorni, saltando quindi la fase cautelare e con una decisione che potrebbe giungere entro un massimo di 30/40 giorni dalla presentazione del ricorso.



ARCHITETTI E INGEGNERI

Inarcassa, ora l'integrativo è dovuto fra colleghi

Il 31 ottobre prossimo scade il termine per la presentazione (solo) in via telematica all'Inarcassa della comunicazione annuale obbligatoria dei professionisti iscritti e non iscritti all'ente di previdenza degli ingegneri ed architetti. E nel preparare la bozza di quelli che saranno i dati da inserire nelle schermate online, si scopre un effetto foriero di possibili errori «incolpevoli» del nuovo art. 5.5 del Regolamento generale di previdenza 2012, applicato dal 2013 e adesso, appunto, alla resa dei conti.

Secondo il primo periodo di tale articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo (il noto 4%) è dovuto anche sui corrispettivi inerenti le prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria.

Secondo il vecchio regolamento, invece, tra «collegi di Cassa» il 4% non si applicava (a condizione che il «collega cliente» non fosse il diretto utilizzatore finale della prestazione, ma si trattasse, di fatto, di una collaborazione professionale a favore di terzi).

Con il 2013, quindi, un ingegnere o architetto che ha ricevuto la fattura di un collega si è visto addebitare anche il 4% Inarcassa, che ovviamente ha registrato come costo professionale, in aggiunta all'onorario vero e proprio.

Ma l'art. 5.5 in questione prosegue disponendo che «in sede di dichiarazione annuale, il soggetto a cui è (stato) addebitato il contributo integrativo, purché non sia il committente finale, può dedurre tale contributo dal totale del contributo integrativo dovuto in base al proprio volume d'affari professionale calcolato annualmente ai fini Iva».

A tal fine, il «modello di dichiarazione» prevede un rigo (E1 per gli «iscritti»,

ed E2 per i «non iscritti») per indicare l'ammontare del contributo integrativo pagato ai «collegi fornitori» nel corso del 2013, importo da detrarre dal totale addebitato ai propri clienti nell'anno stesso.

Ciò significa che il 4% pagato ai propri «collegi fornitori» diventa un «acconto» sul versamento del 4% riscosso da tutti i propri clienti.

Nella sostanza è tutto come prima, nel senso che se quello che si paga in più a un collega fornitore, poi si defalca dal debito contributivo, è come se non si pagasse niente al fornitore. Certo, però, che il meccanismo è inutilmente più tortuoso.

Da notare che, come chiaramente recita

la norma e avvertono anche le istruzioni di compilazione del modello, tale comportamento «può» essere attuato, e non «deve», per cui è facoltativo. Si tratta di una norma pleonastica, ovviamente: chi è che sceglie di pagare di più potendo legittimamente pagare di meno? A meno che non si voglia approfittare della distrazione o inconsapevolezza del contribuente...

Il fatto è, però, che se ora (cioè nel 2014) si esercita tale opzione, il contributo integrativo pagato al «collega fornitore», che era stato considerato e registrato nel 2013 come un costo della professione, ora viene di fatto rimborsato, perché si trasforma in «acconto», pagato tramite i colleghi, del contributo riscosso dai propri clienti e dovuto all'Inarcassa.

E quindi, quello che, secondo il principio di cassa, era stato considerato un costo per il 2013 (e compreso, ad esempio, nel rigo RE12 di Unico), ora si trasforma in un componente positivo del 2014 (come rimborso o storno di un costo che non è più tale). E quindi dovrà essere registrato nella contabilità del professionista e conteggiato come minor costo nello stesso rigo RE12 del 2014.

Non farlo significa alterare il proprio reddito 2014 e rischiare di incorrere in contestazioni per aver non computato un «rimborso» di costi. Il meccanismo costruito da Inarcassa è talmente particolare da risultare quasi ingannevole, per cui non sarebbe male se l'ente integrasse le proprie istruzioni per evidenziare agli iscritti questo aspetto, che può non essere di immediata percezione, trattandosi di professionisti non contabili. Unico adempimento, per fruire della norma in esame, è quello di compilare, sempre on-line come «allegato» alla comunicazione telematica, il «Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo», dove occorre elencare i soggetti ai quali è stato corrisposto il contributo integrativo, il cui totale poi si indica al rigo E1 o E2 della dichiarazione previdenziale e si detrae dal versamento. Speculare a questo adempimento vi è quello di compilare l'«Elenco prestazioni effettuate con addebito di contributo integrativo» per indicare il dettaglio dei «collegi clienti» a cui il 4% è stato addebitato. Inarcassa potrà quindi incrociare i due elenchi e verificare la corretta applicazione della norma: se si indica un «collega fornitore» nell'elenco dei 4% pagati, quel collega deve indicare me nel suo elenco dei 4% riscossi dai «collegi clienti».

Daniele Mencassi



Responsabile scientifico chiamato a verificare i requisiti dei "formatori" e la qualità dei corsi

Le materie trattate spaziano dalla disciplina condominiale alla sicurezza degli edifici, dalla normativa urbanistica agli aspetti attinenti alla risoluzione alternativa delle controversie relative alla comunione

IL COMMENTO DI LUIGI SALCIARINI

La necessità che l'amministratore di condominio sia un professionista qualificato, soprattutto da una formazione iniziale, e poi da un costante (e controllato) aggiornamento successivo, è questione che parte da molto lontano e che contiene un riferimento (a volte nemmeno tanto implicito) alle problematiche in merito al cosiddetto "riconoscimento della relativa professione" e della compatibilità di quest'ultimo con le più recenti regole di fonte europea.

Il regolamento sul condominio - Per quello che più immediatamente qui ci riguarda, va oggi dato conto della pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del 24 settembre 2014 (n. 222) del decreto del ministero della Giustizia n. 140 del 13 agosto 2014, contenente il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali".

Dal punto di vista della progressione normativa nel corso dei lunghi anni di applicazione del codice civile, occorre innanzitutto ricordare che:

a) il ruolo dell'amministratore di condominio, risulta originariamente normato dal codice (nella versione primigenia del 1942) secondo una tecnica legislativa

che può dirsi *de relato*, in quanto piuttosto che qualificarne la natura e precisarne "a monte" l'ambito delle prerogative, ci si è preoccupati solo di attribuire le relative mansioni (obblighi e facoltà d'incarico) e di fissare le sanzioni in caso di eventuale inadempimento ai doveri così individuati;

b) nel predetto contesto storico, l'interpretazione largamente prevalente era giunta a qualificare la figura nell'ambito del contratto di mandato (sia pure sui *generis*) e a ricomprendere le relative mansioni nell'insieme delle prerogative strettamente inerenti alla gestione dell'edificio, limitandone la discrezionalità fino al punto di restringerla a quella di un mero "esecutore" delle volontà condominiali (precisamente, di quelle espresse dalle deliberazioni assembleari), con finalità di semplice gestione e conservazione dei beni e degli impianti comuni, il tutto all'interno della largamente accettata ricomprensione della fattispecie nella disciplina reperibile negli articoli dal n. 1117 al n. 1139 (condominio) nonché, in quanto compatibili, dal n. 1703 al n. 1730 (contratto di mandato);

c) da tale ambito di regole di legge risultava completamente assente qualsiasi previsione normativa potesse riguardare i requisiti per l'assunzione e per lo svolgimento dell'incarico di amministratore, da ciò facendosene derivare, da dottrina e da giu-

risprudenza, il principio che potesse essere nominato qualsiasi soggetto a patto che sia dotato dell'ordinaria capacità d'agire, che non sia stato interdetto o inabilitato, e (probabilmente) che non sia stato dichiarato "fallito" (in questo esatto senso, G. Terzago e A. Celeste, "L'amministratore", collana "Proprietà e Condominio", Milano, 2004, pagine 46 e seguenti, i quali parlano espressamente di "silenzio della legge" sullo specifico punto);

d) ovviamente, il regolamento di condominio ben poteva "regolamentare" (appunto) detto aspetto, includendo nel suo testo una clausola contenente la previsione di "obbligatoria" requisiti, senza che tale possibilità subisse una qualsivoglia limitazione; vale a dire, ben potendo il regolamento prevedere la necessità che l'incaricato possedesse particolari "abilitazioni" o titoli di studio, senza limitazione alcuna (trattandosi di situazione giuridica liberamente conformabile dalle parti);

e) la cosiddetta "riforma del condominio" (di cui alla legge 11 dicembre 2012 n. 220, "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", in vigore dal 18 giugno 2014) ha completamente ridisegnato la figura dell'amministratore di condominio, intervenendo soprattutto con un (sostanzioso) ampliamento dei doveri di incarico (collegati, ovviamente, a un inaspri-

mento delle ipotesi di revoca giudiziale), ma anche prevedendo una serie (piuttosto dettagliata) di requisiti contenuti nel "nuovo" articolo 71-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, tra i quali spicca l'obbligo di frequentazione di un corso di formazione iniziale e di successivo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale;

f) detto "nuovo" articolo 71-*bis* delle disposizioni di attuazione al Cc, sempre in merito all'obbligo del corso di formazione e del successivo aggiornamento periodico per l'amministratore di condominio, proseguiva nella sua regolamentazione prevedendo la relativa esenzione per i cosiddetti amministratori "interni" (quelli scelti tra i condomini) dispensati da entrambi gli aspetti (formazione/aggiornamento), individuando inoltre le specifiche figure interessate dal predetto obbligo nell'ambito delle società nominate amministratore, e infine fissando un'ulteriore esenzione per coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della "riforma", fermo restando per questi ultimi, però, l'obbligo di formazione periodica;

h) tale espressa previsione (come visto, in forte controtendenza rispetto al passato), era però destinata a rimanere lettera morta per evidente carenza di contenuti specifici (per esempio, le modalità di svolgimento di detta formazione) se non fosse intervenuto il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 ("Destinazione Italia") con la prescrizione (articolo 1, comma 9, lettera *a*) per cui «con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

La cosiddetta riforma del condominio ha completamente ridisegnato la figura dell'amministratore, intervenendo soprattutto con un ampliamento dei doveri di incarico, ma anche prevedendo una serie dettagliata di competenze

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-*bis*, primo comma, lettera *g*), delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220»;

i) da qui, il provvedimento di recente approvato (Dm Giustizia n. 140 del 13 agosto 2014) contenente, appunto, il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali".

I punti centrali del decreto - Questi i punti salienti del predetto Dm 140/2014, evidenziati anche nelle eventuali loro criticità:

1) l'articolo 2 ha fissato le "finalità" della formazione e dell'aggiornamento con riferimento sia all'ambito tecnico, sia a quello giuridico in materia di amministrazione di edifici (che sono poi quelli di specifica pertinenza professionale dell'ammi-

nistratore di condominio), specificando espressamente (e ulteriormente) anche la competenza scientifica e quella relativa alla sicurezza degli edifici le quali, a dire il vero, appaiono indicazioni pleonastiche (la prima per eccesso, e la seconda per difetto) rispetto ai predetti primi due ambiti già autonomamente comprensivi di ogni possibile sfaccettatura delle competenze richieste;

2) l'articolo 3 specifica i requisiti dei "formatori", denominazione che si riferisce evidentemente ai "docenti" dei corsi di formazione e di aggiornamento. A prescindere dalla necessità del godimento dei diritti civili e dall'assenza di condanne penali e/o di sottoposizione a misure di prevenzione, la lettera *e*) di tale norma si preoccupa di individuare alcuni requisiti riguardanti i titoli di studio (laurea, abilitazioni professionali, docenze ecc.) e le necessarie competenze, ricomprendendo nelle figure abili alla formazione coloro che abbiano "elaborato" almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici (specificando anche i requisiti per la valutazione delle pubblicazioni medesime). Infine, sono ritenuti poter essere "docenti" anche coloro che hanno già svolto attività di formazione (con alcuni "distinguo"). In merito a tali aspetti, colpisce l'utilizzazione che viene fatta (in alcuni casi) di competenze pregresse, in un contesto nel quale, fino a prima della riforma del 2012, vigeva una quasi assoluta deregulation, con possibili (ma piuttosto ovvie) conseguenze di incertezza o disparità nell'attribuzione di tale funzione;

3) l'articolo 4 si occupa del "responsabile scientifico", individuato sostanzialmente nelle figure del docente, dell'avvocato e del magistrato, prescrivendo al-

cuni requisiti che sembrano consentire anche la nomina di un responsabile totalmente privo di conoscenze attinenti alla materia condominiale, in considerazione del fatto che, secondo la norma, il suo ambito di possibile competenza è talmente ampio (giuridico, tecnico, economico) da poter ricomprendere situazioni anche lontanissime alla gestione degli edifici. A questa figura viene poi attribuita la "responsabilità" della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo ai formatori, nonché dello svolgimento e dei contenuti dell'attività di formazione/aggiornamento;

4) l'articolo 5 del Dm 140/2014 attiene al concreto svolgersi dei corsi di formazione e di aggiornamento, nonché ai relativi contenuti. In sintesi, viene previsto che:

- il corso di formazione (e non quello di aggiornamento) si svolge in base a un "programma" predisposto dal predetto "responsabile scientifico";
- la durata del corso di formazione iniziale è di "almeno" 72 ore, di cui un terzo (24 ore) di "esercitazioni pratiche";
- l'attività di aggiornamento periodico è annuale (ovviamente, "almeno", anche se in questo caso non è indicato dalla norma), della durata minima di 15 ore e si riferisce espressamente ad argomenti che riguardano l'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Non sembra prevista alcuna "quota" obbligatoria per le predette esercitazioni, anche se tra gli argomenti è indicata la «risoluzione di casi teorico-pratici»;
- il comma 3 del predetto articolo 5, specifica molto partitamente le materie che devono essere trattate dal corso iniziale e da quello di aggiornamen-

La materia sulla gestione degli edifici riguarda anche l'avvocato, sia perché questa attività è pienamente compatibile col patrocinio nelle aule giudiziarie, sia perché tale categoria è indicata tra quelle che possono assumere l'incarico di formatore

to. Sintetizzando detti contenuti per macro argomenti, si tratta, sostanzialmente: di tutta la disciplina condominiale, della sicurezza degli edifici, di alcuni aspetti tecnici (risparmio energetico, sistemi di riscaldamento e condizionamento, impianti, prevenzione incendi), della normativa urbanistica, della disciplina relativa ai contratti (*in primis*, appalto), delle regole sul rapporto di lavoro, degli aspetti attinenti alla cosiddetta Adr (risoluzione alternativa delle controversie), all'informatica e (non certo ultima) alla contabilità;

- è prevista (comma 4, articolo 5) la necessità della preventiva comunicazione al ministero della giustizia (Pec da indicarsi sul relativo sito) dello svolgimento dei predetti corsi (e di tutte le relative caratteristiche);
- infine, è ritenuto (comma 5, articolo 5) valido anche lo svolgimento della predetta attività (formazione e aggiornamento) per via telematica (salvo l'esame finale del corso iniziale).

Le osservazioni - A parte quanto già detto in merito ad alcuni aspetti piuttosto opinabili nel

merito delle regole del nostro Dm n. 140, va dato anche conto del fatto che la migliore dottrina (cfr. A. Scarpa, «Formazione a rischio Consulta - La legge 145/2013 potrebbe essere giudicata imprecisa sui contenuti», «Il Sole-24 Ore», quotidiano del 30/9/2014) ha evidenziato la seria problematica attinente al fatto che la fonte primaria (legge 145) delegava il regolamento (Dm n. 140) a indicare requisiti dei formatori e i criteri dei corsi, nell'ambito, però, della «materia di amministrazione condominiale» (ex articolo 71-*bis* Dacc) e non, per esempio, anche della materia della tecnica di risoluzione dei conflitti. Si afferma, di conseguenza, che l'eventuale antinomia del decreto rispetto alla legge dovrebbe essere risolta in base al relativo rapporto gerarchico, ovvero mediante annullamento o disapplicazione da parte del giudice.

In ogni caso, va ricordato che questa materia attinente alla gestione degli edifici non riguarda solo gli amministratori (in quanto specifici professionisti del relativo settore) ma anche l'avvocato esercente la professione forense, sia perché detta attività è pienamente compatibile col patrocinio nelle aule giudiziarie (cfr. parere della Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense del 20 febbraio 2013, emesso con riferimento sia alla «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» - legge 31 dicembre 2012, n. 247 - sia alla più volte richiamata "riforma del condominio" - legge 11 dicembre 2012 n. 220, «Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici»), sia perché tale categoria è espressamente indicata tra quelle che possono assumere non solo l'incarico di «responsabile scientifico» dei corsi di formazione e di aggiornamento, ma probabilmente (in presenza di specifiche competenze) anche quello di «formatore». ■

Amministratori immobiliari. La Giustizia ha definito l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i contenuti

Condominio, una mail per i corsi

Saverio Fossati

■ Ultimo tassello per la partenza dei corsi di **formazione di amministratori condominiali**: la mail cui inviare i nomi di formatori e direttori scientifici, nonché l'inizio e i temi del corso è stata definita dal ministero della Giustizia.

In un comunicato diffuso ieri sul sito del ministero si legge che l'indirizzo di posta elettronica, cui inviare i nomi tramite posta certificata, è: *ufficio3.dgci-*

vile.dag@giustiziacert.it.

Il chiarimento era atteso dalle associazioni di categoria e dagli enti che nel frattempo hanno organizzato i corsi in base a quanto dettato dal Dm 140/2014, che all'articolo 5, comma 4 «l'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici siano comunicati al ministero della Giustizia non oltre la data di inizio del corso, trami-

te posta certificata».

I corsi di formazione iniziale sono obbligatori per tutti neo amministratori (sono esclusi dal requisito, indispensabile per poter svolgere la professione, coloro che, tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013 hanno svolto la professione per almeno un anno), mentre quelli di formazione periodica lo sono per tutti. Completamente esenti da qualunque tipo di formazione, invece, sono i condòmini

che amministrano direttamente lo stabile in cui possiedono un'unità immobiliare.

Un piccolo problema di transizione si pone ora per chi (diverse associazioni di amministratori) ha già iniziato i corsi: ma di fatto, essendo un obbligo per la cui violazione non sono previste sanzioni, non dovrebbe accadere nulla se l'adempimento verrà effettuato tempestivamente. Del resto, la logica della legge 220/2012 e del Dm 140/2014 è quella di affidare ai condòmini il controllo sulla regolarità dei corsi svolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sconto fiscale del 50% per trattenere in Italia marchi, brevetti e ricerca

Provvedimento del governo sulla detassazione dei beni intangibili
l'obiettivo è frenare la fuga dei gruppi e attrarre le multinazionali

LEPUNTI

1 LOSGRAVIO

Le bozze allo studio del governo nelle scorse settimane ipotizzavano uno sgravio del 50% dell'imposizione sui redditi garantiti dai beni intangibili

2 LOSVILUPPO

Nel provvedimento anche nuovi incentivi per la ricerca e lo sviluppo, con la defiscalizzazione dei nuovi investimenti in questo campo

3 GLIOBIETTIVI

Evitare che le società italiane si trasferiscano all'estero; convincere chi l'ha già fatto a rientrare; incentivare le multinazionali a localizzarsi nel nostro Paese

ETTORE LIVINI

MILANO. Prima la fuga all'estero dei grandi marchi della moda, tra i quali Prada, e di diversi centri di ricerca della farmaceutica tricolore. Ora il trasloco della Fiat in Olanda e della GTech (ex Lottomatica) in Gran Bretagna. L'Italia Spahagà pagato un conto salatissimo al derby fiscale in corso sotto traccia tra i Paesi del Vecchio continente. E il governo - per disinnescare la grande fuga delle imprese nazionali all'estero - si prepara a lanciare un progetto di detassazione per uno dei tesori più preziosi in portafoglio alle aziende: marchi, know-how e brevetti. I cosiddetti "beni intangibili" che - a fianco di lavoro e produzione - sono

Al progetto hanno lavorato i ministeri dello Sviluppo Economico e del Tesoro

il volano dei redditi aziendali.

Il provvedimento messo a punto dal ministero dello Sviluppo Economico assieme al Tesoro, potrebbe approdare forse già oggi al Consiglio dei ministri. Ed essere accompagnato da nuovi incentivi per la ricerca e lo sviluppo, sotto forma di una defiscalizzazione dei nuovi investimenti aggiuntivi in questo campo. «L'Ocse ha quantificato tra il 20 e il 34% il contributo alla crescita della produttività delle spese per innovazione», osserva Stefano Simontacchi, direttore del Transfer Pricing Research Center dell'Università di Leiden in Olanda e managing partner dello studio legale Bonelli Erede e Pappalardo. E non a caso diversi Paesi (Olanda, Gran Bretagna e Lussemburgo su tutti) hanno



L'ESPERTO

Stefano Simontacchi
direttore del
Transfer Pricing
Research Center
dell'Università di
Leiden

messo a punto regimi fiscali favorevoli per brevetti & C., calamitando gli investimenti - e le entrate fiscali - di molte multinazionali.


Roma corre ora ai ripari. «Avere una norma che tuteli questi beni avrebbe tre vantaggi - dice Simontacchi -. Il primo, immediato, è evitare che altre società italiane decidano di trasferire all'estero il loro quartiere generale sfruttando le norme più favorevoli di altri Paesi Ue. Il secondo è convincere chi l'ha già fatto a riportare qui i suoi marchi o il suo know-how. Il terzo è incentivare le multinazionali a localizzare nel nostro Paese i loro hub di ricerca e sviluppo».

Le bozze allo studio del governo nelle scorse settimane ipotizzavano uno sgravio del 50% dell'imposizione sui redditi garantiti da questi beni. L'operazione, osservano i critici, implica un calo del gettito. «Ma è una visione miope - dice Simontacchi -. La vera domanda da farsi oggi è questa: cosa succederebbe se l'Italia non facesse riforme di que-

sto tipo? Risposta facile: molte aziende sono già in fila per trasferire all'estero il proprio know-how». Investire la rotta significa quindi «tenere o riportare nel nostro Paese asset e investimenti che creano molto valore, Pil e posti di lavoro». Basti pensare - ricorda - che GlaxoSmithKline «ha approvato stanziamenti per 500 milioni in ricerca e sviluppo in Gran Bretagna appena Londra ha dato l'ok alla sua legge per tutelare i beni intangibili».

Il tema della guerra fiscale è del resto ormai una questione globale. La Casa Bianca ha lanciato da tempo una campagna per recuperare gli utili parcheggiati all'estero delle imprese a stelle e strisce ed è scesa in campo per arginare la cosiddetta

Le norme potrebbero essere varate già oggi dal Consiglio dei ministri





ICASI

Fiat e GTech e Prada sono tre esempi di gruppi italiani che hanno trasferito all'estero - per strategie fiscali - sedi legali, marchi, brevetti e knowhow. Una "fuga" alla quale il governo ora pensa di rispondere con incentivi per il mantenimento in Italia dei cosiddetti "beni intangibili".

"tax inversion" il fenomeno per cui diversi big americani spostano il quartier generale attraverso acquisizioni all'estero, specie in Irlanda, per ridurre il loro imponibile. «Ogni passo avanti dell'Italia in questa direzione è quindi benvenuto - conclude Simontacchi -. Basta sapere che la detassazione di brevetti & C. è solo un passo. Che va completato con provvedimenti come una detassazione per categorie, come i ricercatori, che portano innovazione e valore aggiunto alle imprese e con incentivi per attirare qui da noi i grandi manager e dirigenti d'impresa che altrimenti continueranno a mettere residenza e quartier generale delle loro aziende oltre frontiera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siderurgia. L'azienda cremonese ha depositato una manifestazione di interesse per gli asset del colosso commissariato: presto i primi incontri

Il gruppo Arvedi si fa avanti per l'Ilva

L'iniziativa industriale con l'appoggio di capitali e fondi esteri già ora impegnati sull'acciaieria



Matteo Meneghello
MILANO.

■ Anche il gruppo Arvedi muove sull'Ilva. L'azienda cremonese ha depositato nei giorni scorsi una manifestazione di interesse per gli asset del gruppo commissariato (formalmente di proprietà della famiglia Riva) e nei prossimi giorni dovrebbe avviare i primi incontri preliminari a Taranto per esaminare le questioni finanziarie, ambientali e industriali relative alla vicenda. L'iniziativa di Arvedi, confermano fonti industriali, è distinta dalla cordata ArcelorMittal-Marcegaglia e troverebbe l'appoggio di capitali e fondi esteri, in questo momento già impegnati per l'operazione Taranto. Il gruppo cremonese, raggiunto telefonicamente, preferisce non commentare. La disponibilità per «dare un contributo» alla normalizzazione della situazione tarantina (Arvedi, come Marcegaglia, non ha la dimensione finanziaria per permettersi un'operazione del genere in solitaria) era però già stata espressa mesi fa, a metà maggio. Il presidente Giovanni Arvedi aveva dichiarato di essere in contatto con il Governo, e di avere dato la disponibilità per trovare una soluzione alla questione tarantina. «L'Italia - aveva detto - non può fare a meno di Taranto: la soluzione per Ilva non è né facile né rapida, ma deve essere costruita». In questi mesi il lavoro di Arvedi è proseguito sotto traccia. E dopo le dichiarazioni di intenti, ora c'è il salto di qualità, con la formalizzazione ufficiale di un interesse. Il ruolo dell'azienda cremonese è da saldare con un partner in grado di offrire solide garanzie patrimoniali. Sul campo c'è Jindal south west con una proposta industriale (secondo la stampa indiana, però, gli «alti costi ambientali e sociali» potrebbero indurre il gruppo ad allontanarsi dal dossier), ma anche alcuni fondi di investimento. Arvedi può offrire, come Marcegaglia, la garanzia di

un'italianità nell'operazione, cruciale in uno scenario in cui, inevitabilmente, la proprietà del più grande ciclo integrale italiano (ed europeo) andrà all'estero. Arvedi inoltre, secondo molti osservatori, può far leva, a differenza di ArcelorMittal, su un buon rapporto con la famiglia Riva. Il know how e la solidità industriale della acciaieria cremonese possono poi costituire un'altra carta strategica. Arvedi è impegnato proprio in queste settimane nel rilancio del sito di Servola, rilevato dalla Lucchini in amministrazione straordinaria. Nei giorni scorsi, all'indomani della firma ufficiale del contratto definitivo, il gruppo ha espresso «soddisfazione per il positivo esito raggiunto, frutto del sinergico

PARTITA SU PIÙ TAVOLI

La realtà lombarda pronta a rilanciare l'ex sito Lucchini di Servola. Tra i possibili alleati per Taranto anche gli indiani di Jindal




Ciclo integrale

● Il ciclo integrale, in siderurgia, è il processo di produzione dell'acciaio attraverso l'altoforno. Sono previsti vari passaggi suddivisi in due fasi distinte: dal minerale alla ghisa (attraverso i passaggi di pretrattamento, arricchimento e agglomerazione) e, quindi, da questa all'acciaio finale (con una serie di tecnologie differenti, dal processo Bessemer a quello Thomson, dal processo Martin-Siemens a quello Ld). Più recente il processo alternativo a fusione diretta, con minor impatto ambientale rispetto a quello tradizionale: il minerale viene ridotto senza fusione con gas riducenti e inviato a un forno di fusione con carbon fossile e ossigeno.

impegno delle istituzioni locali». Il gruppo Arvedi nei giorni scorsi ha affermato di essere intenzionato a «lavorare con professionalità, impegno, trasparenza e realismo per realizzare i progetti previsti dal piano industriale e per i successivi sviluppi». Nelle prossime settimane sarà rimesso in funzione l'altoforno per la produzione della ghisa: Arvedi punta ad integrare il sito di Trieste (dove avvierà produzioni ad alto valore aggiunto) con il quartier generale di Cremona, migliorando la qualità della produzione in un contesto di mercato in cui l'accesso al rottame è sempre più difficoltoso. Anche gli asset dell'Ilva (oltre a Taranto, il sito di Novi Ligure e di Cornigliano) potrebbero essere sinergici all'assetto del gruppo cremonese. Inevitabilmente, secondo gli addetti ai lavori, le potenzialità produttive di Taranto (può produrre fino a 8-9 milioni di tonnellate all'anno) dovranno essere ridimensionate: il piano di cessione degli asset del gruppo guidato dal commissario Piero Gnudi potrebbe portare, soprattutto con la presenza di Marcegaglia o Arvedi nella partita, a una riorganizzazione e a una razionalizzazione del settore dei piani in Italia. Arvedi intanto ha accolto nei giorni scorsi nel quartier generale di Cremona una delegazione di Aist, associazione americana dei produttori di acciaio, con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnico dei processi produttivi siderurgici. I delegati hanno visitato le tecnologie Arvedi Isp e Esp utilizzate per le fasi di colaggio e laminazione dei coils, che consentono di ottenere prodotti di qualità con un ciclo operativo compatto (proprio in questi giorni, ironia della sorte, la produzione dell'acciaieria si è fermata a causa di un guasto ai cavi dell'alta tensione). Recentemente Arvedi ha ceduto alla cinese Rizhao Steel la propria tecnologia, funzionale a realizzare 4 linee produttive da 8 milioni di tonnellate. Nel futuro questo tipo di iniziativa potrebbe essere replicata proprio con alcuni partner americani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le dinamiche del mercato italiano

I SITI DELLA PRODUZIONE DI ACCIAIO




Forni elettrici

1	Aosta
2	Torino
3	Cuneo
4	Varese
5	Bergamo
6	Brescia
7	Cremona
8	Modena
9	Bolzano
10	Trento
11	Verona
12	Vicenza
13	Padova
14	Udine
15	Terni
16	Potenza
17	Catania
18	Reggio Emilia

PRODUZIONE ITALIA

Progressivo a dicembre e variazione % sullo stesso mese dell'anno precedente (dati in migliaia di tonnellate)

2010	2011	2012	2013	2014*
25.750	28.735	27.251	24.079	16.183
(+29,8%)	(+11,6%)	(-5,2%)	(-11,6%)	(+2,6%)



Fonte: Federacciai

* primi 8 mesi 2014

MONETA ELETTRONICA

Cna: l'importo Pos salga a 50 euro

Innalzamento a 50 euro dell'importo minimo oltre cui applicare l'obbligo di accettazione di pagamenti tramite moneta elettronica; esclusione dall'obbligo per i settori a basso margine di redditività (da individuarsi attraverso un tavolo tra ministeri e parti sociali); esclusione dall'obbligo anche per le imprese di nuova costituzione, fino al terzo anno di attività. Sono alcune delle proposte espresse dalla Cna, Confederazione nazionale degli artigiani, ieri in audizione alla Camera in relazione all'uso della moneta elettronica dopo la previsione del Pos per le imprese e liberi professionisti, obbligatorio dallo scorso 30 giugno. Per Confcommercio, ascoltata anch'essa in audizione, per superare alcune criticità nella gestione degli incassi vanno introdotte tutele a favore dell'esercente in presenza di uso improprio delle carte di pagamento, necessità che si avverte anche nei casi di vendita per corrispondenza, in cui è necessario fornire agli operatori commerciali regole certe e chiare. Inoltre occorre superare i problemi derivanti da situazioni di intasamento delle linee, che generano rallentamenti o interruzioni del servizio. Vi è la necessità, infine, di semplificare le procedure amministrative nella fatturazione del servizio.



Professionisti. Non serve inviarla alle Entrate entro il 31 ottobre se non è scaduta

Pec valida se presente nell'«indice»

Luca De Stefani

■ I **professionisti**, i revisori contabili, gli intermediari finanziari e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio non devono più inviare obbligatoriamente all'agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, tramite il servizio Entratel o Fisconline, se la loro **Pec**, non scaduta, è già presente nell'indice nazionale del sito internet www.inippec.gov.it.

La comunicazione è prevista per i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio) e dal provvedimento delle Entrate dell'8 agosto 2014, ma ora la stessa agenzia delle Entrate ha

stabilito, con la risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E, che questa adempimento non è sempre obbligatorio, in quanto l'aggiornamento degli indirizzi Pec potrà essere effettuato direttamente dall'agenzia, «acquisendo direttamente l'indirizzo Pec dal pubblico elenco denominato Ini-Pec».

L'invio che scade il 31 ottobre 2014, quindi, non dovrà essere effettuato solo da quei soggetti

DATI GIÀ RICEVUTI

L'elenco è alimentato automaticamente dalla posta certificata inviata al Registro imprese, agli Ordini e al Cnipa


che risultano con una pec (non scaduta) presso questo indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito presso il ministero per lo Sviluppo Economico.

Questo indice è alimentato automaticamente dalle pec inviate in precedenza dalle società e dalle imprese individuali al registro delle imprese, dai professionisti ai rispettivi ordini e dalle pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (articolo 5, comma 3, decreto legge n. 179/2012).

La risoluzione, però, non tratta il caso di quei consulenti aziendali o periti, non iscritti agli ordini (e solitamente iscritti alla gestione separata Inps). Questi de-

vonno obbligatoriamente comunicare entro fine mese alle Entrate la propria pec, se sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio, ad esempio, perché svolgono servizi "in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi". Il problema dovrebbe esserci anche per i revisori legali dei conti non iscritti in altri albi od ordini, i quali hanno dovuto comunque comunicare, in sede di iscrizione, la propria pec al relativo registro tenuto dal Mef (Faq su posta certificata del Mef), ma le Entrate non hanno chiarito se quest'ultimo ha travasato questi dati all'indice nazionale tenuto dallo Sviluppo Economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Consiglio nazionale del notariato. Lo studio n. 545-2014

Società con un socio: sì alla trasformazione in impresa individuale

La prevalente giurisprudenza è contraria

Angelo Busani

È ammissibile la **trasformazione** di una **società unipersonale** (di persone o di capitali) in una **impresa individuale**. Lo afferma, a dispetto della giurisprudenza contraria formatasi in questa materia dopo la riforma del diritto societario, il Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 545-2014, di recente diffusione. Il principio era stato affermato un mese fa dai notai del Triveneto nella loro massima n. K.A.37 (si veda Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2014).

Se infatti la dottrina post riforma del diritto societario ha prevalentemente ammesso che da una società unipersonale si possa evolvere in una impresa individuale (e viceversa), la giurisprudenza si è più volte pronunciata in senso contrario (Tribunale di Mantova 28 marzo 2006; Appello Torino, 14 luglio 2010; Tribunale di Piacenza, 22 dicembre 2011) e non constano invece decisioni di segno favorevole (è peraltro probabile che diverse operazioni in tal senso siano state iscritte nel registro delle imprese senza provocare un contenzioso).

La questione ha un indubbio interesse pratico: la qualificazione di tale operazione in termini di "trasformazione" consentirebbe, infatti, al socio unico che intenda proseguire l'attività come imprenditore individuale, di continuare a gestire la medesima impresa senza essere costretto a liquidare preventivamente i rapporti giuridici a essa afferenti, per poi procedere alla loro ri-

costituzione, probabilmente in termini identici. Questa soluzione consentirebbe, inoltre, di beneficiare del principio della continuità dei rapporti giuridici.

Le ragioni del «no»

Chi sostiene la inammissibilità della trasformazione da società unipersonale a impresa individuale utilizza essenzialmente le seguenti argomentazioni:

a) la trasformazione, caratterizzata dal principio della continuità dei rapporti giuridici, avrebbe perciò carattere eccezionale, e quindi non sarebbe consentita se non nei casi previsti dalla legge;

b) quando la legge consente la trasformazione, si ha sempre a che fare o con un ente plurisoggettivo o con una fattispecie di separazione patrimoniale (e cioè tra il patrimonio del soggetto che partecipa all'ente che si trasforma e il patrimonio dell'ente stesso), ciò che non accade nel caso di trasformazione in impresa individuale, in quanto il patrimonio personale dell'imprenditore individuale è un tutt'uno con il suo "patrimonio aziendale";

c) passare da società a impresa individuale implica di "saltare" la fase della liquidazione, che è inderogabile per le società di capitali;

d) i creditori della società trasformata non avrebbero il diritto di opposizione che loro compete in ogni caso di trasformazione "eterogenea" (e cioè da un ente societario a un ente


non societario, e viceversa).

Le ragioni del «sì»

All'argomento della pretesa tassatività delle ipotesi di trasformazione, si ribatte che il legislatore non definisce la trasformazione e che, quindi, si può far luogo a trasformazione tutte le volte che si abbia un caso (non disciplinato dalla legge) che presenti le medesime caratteristiche di un caso invece espressamente disciplinato. In particolare, la legge consente di passare da una società a una comunione d'azienda e viceversa e quindi, trattandosi di un fenomeno identico, non può sussistere alcun impedimento.

Se dunque la trasformazione è ammissibile, ciò vale non solo a superare a pie' pari le obiezioni sopra illustrate alle lettere b) e c), ma anche a risolvere il problema della tutela dei creditori della società trasformata: dato che si tratta di una trasformazione "eterogenea", si rende applicabile il diritto di opposizione dei creditori all'operazione di trasformazione, ai sensi dell'articolo 2500-novies del Codice civile. Non solo: l'articolo 2500-septies, comma 2, del Codice civile, in tema di trasformazione eterogenea delle società di capitali, dispone anche l'applicabilità dell'articolo 2500-sexies, secondo il quale i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le differenti conclusioni

LA DOTTRINA ANTE RIFORMA DEL 2003

L'opinione dominante era nel senso che non si poteva procedere alla trasformazione di una società in ditta individuale e viceversa, occorrendo procedere, rispettivamente allo scioglimento della società e all'assegnazione dell'azienda ai soci o, viceversa, al conferimento dell'azienda in società

LA DOTTRINA POST RIFORMA

L'opinione prevalente post riforma, argomentando precipuamente dalla trasformabilità, riconosciuta espressamente dalla legge, della comunione d'azienda in società, e viceversa, riconosce legittima l'evoluzione, mediante trasformazione, dell'azienda individuale in società, e viceversa

LA GIURISPRUDENZA POST RIFORMA

I provvedimenti giudiziari finora pubblicati sono unanimi nel senso di negare la trasformabilità di una società unipersonale in impresa individuale


LA MASSIMA DEI NOTAI DEL TRIVENETO

In settembre 2014, una massima dei notai del Triveneto sancisce la legittimità del passaggio, mediante trasformazione, da società unipersonale a ditta individuale e da ditta individuale a società unipersonale

LO STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

La trasformazione della società a unico socio in azienda individuale è definitivamente dichiarata ammissibile dall'ordine notarile a livello nazionale

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Reato creare falsi profili sui social network con nomi e foto altrui

Focus sulla sentenza della Cassazione che definisce reato la condotta di chi, sui social network, crea un falso profilo, utilizzando foto e profili altrui. Il punto sulla sentenza di Cassazione relativa al mantenimento della moglie in caso di licenziamento del coniuge. Online anche la rassegna di massime sul giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

START-UP INNOVATIVE/ Risoluzione delle Entrate

Sconti per il lavoro

I ricercatori impiegati e retribuiti

DI VALERIO STROPPA

Per le start-up innovative il regime agevolato scatta solo se il personale altamente qualificato è impiegato in azienda e retribuito. Soci e amministratori rilevano ai fini del calcolo del bonus solo se prestano attività in azienda (non basta la carica). Gli stagisti si considerano purché non svolgano la propria attività a titolo gratuito. Viceversa, non possono essere conteggiati i collaboratori esterni a partita Iva. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 87/E, diffusa ieri.

Una società del settore informatico intendeva qualificarsi ai fini fiscali come start-up innovativa, sfruttando il regime di vantaggio previsto dal dl n. 179/2012. L'istante era in possesso di tutti i requisiti obbligatori: essere costituita da non più di 48 mesi, avere sede in Italia, presentare valore della produzione inferiore a 5 milioni


di euro, non distribuire utile e sviluppare servizi ad alto valore tecnologico. La normativa richiede però anche il possesso di almeno uno dei requisiti cosiddetti alternativi: investire minimo il 15% del proprio bilancio in ricerca e sviluppo, essere proprietaria di brevetti o impiegare personale altamente qualificato.

Proprio quest'ultimo è il punto sul quale l'aspirante start-up coinvolgeva l'Agenzia. L'articolo 25 del dl n. 179/2012, infatti, individua una percentuale minima di dipendenti o collaboratori in possesso di dottorati di ricerca (almeno 1/3 del totale) o laurea magistrale (almeno 2/3 dei dipendenti). La società chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito, sostenendo di poter inserire nel calcolo del quoziente gli amministratori-soci (anche non retribuiti), i collaboratori esterni a partita Iva e gli stagisti.

Secondo le Entrate, l'intenzione del legislatore è quella di considerare qualsiasi lavo-

ratore percipiente un reddito di lavoro dipendente o assimilato, come per esempio i co.co.pro. Gli amministratori-soci in possesso di dottorati o lauree magistrali possono essere ricompresi «soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società a qualunque titolo, diverso da quello organico», precisa la risoluzione. Non basta quindi la sola carica, se questa non è accompagnata da un ruolo operativo in azienda. Per lo stesso motivo, gli stagisti possono essere considerati forza lavoro «solo se retribuiti». Nulla da fare invece per i consulenti esterni titolari di partita Iva.

L'Agenzia puntualizza poi il meccanismo di computo dei singoli lavoratori. Come già rilevato dal ministero dello sviluppo economico, il calcolo della percentuale del personale qualificato va effettuato «per teste» e non ponderato in base alla retribuzione dei singoli. In tal senso, quindi, lo stagista pesa quanto l'amministratore delegato.



AVVOCATI-ANAI

**Specializzazioni,
no al regolamento**

No dell'Anai (Associazione nazionale avvocati) al regolamento sulle specializzazioni in discussione al Parlamento. Per il presidente Maurizio De Tilla alcune «vanno a costituire un'irrazionale limitazione».

